



Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione (FCE), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FCE e sul FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FSE e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22.3.2014, della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/3/2014, della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FEASR, sul FSE, sul FCE, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3/3/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

VISTI i Regolamenti delegati (UE) nn. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1929/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 90/2017 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FSE, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2016/2017 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FSE, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che

modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTI il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) e il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, con il quale è stata adottata la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Dir. Gen. per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017 che definisce la distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 marzo 2020 al n. 387, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Angelo Marano;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 febbraio 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007-2013 nell'ambito dei PON;

VISTO il PON Inclusione, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019 e da ultimo con Decisione C(2020) n. 1848 del 19 marzo 2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, il quale ha tra i suoi obiettivi principali il supporto all'implementazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), della sua evoluzione rappresentata dal Reddito di inclusione (REI) e, infine, del Reddito di Cittadinanza;

VISTO l'art. 8 del citato DM che individua tra i compiti della Divisione III "Autorità di Gestione dei programmi operativi in materia di FSE e FEAD: coordinamento, partecipazione e assistenza tecnica" della Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la funzione di Autorità di Gestione del PON Inclusione a valere sulle risorse del FSE nel periodo di programmazione 2014-20;

CONSIDERATO che il citato PON "Inclusione" prevede nell'Asse 3 Azione 9.5.1 la realizzazione di "Azioni di contrasto dell'abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e pre-scolarizzazione", nell'ambito della priorità di investimento 9ii – Integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 340 del 28 luglio 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 agosto 2017 con il numero 1-1876, con il quale sono state ripartite, tra le Città aderenti al progetto, le risorse stanziare per l'attuazione del Progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa per gli anni 2017 - 2020 per l'importo complessivo triennale di euro 1.800.000,00, a valere sulle risorse dell'Asse 3 del PON Inclusione;

VISTE le Convenzioni di Sovvenzione stipulate con le Città aderenti al Progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020 che, in particolare, disciplinano i rapporti giuridici tra l'Autorità di Gestione ed il Beneficiario, per la realizzazione sul proprio territorio delle azioni indicate nel citato Progetto nazionale;

CONSIDERATI i risultati positivi del Progetto come illustrati nei report pubblicati sul sito dell'Istituto degli Innocenti, www.minori.gov.it evidenziandosi, in particolare, un aumento significativo del tasso di frequenza scolastica e del successo scolastico, oltre ad un miglioramento delle altre dimensioni del benessere, un significativo incremento delle scuole e degli studenti coinvolti, nonché il rafforzamento della struttura di governance e della rete territoriale;

CONSIDERATO che alla luce della citata sperimentazione, con la nota prot. n. 41/4615 del 9 giugno 2020 del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, il Ministero ha proposto alle Città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 ed, in particolare, alle Autorità urbane identificate nei Sindaci dei 14 comuni già capoluogo di Provincia cui corrispondono le costituite Città metropolitane l'estensione e il consolidamento della sperimentazione nell'ambito del "progetto sperimentale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti – seconda triennalità 2021 - 2023", in riferimento al quale sono state previste le azioni progettuali per l'inclusione dei bambini RSC (allegato A);

VISTE le adesioni delle Città metropolitane pervenute in risposta alla citata nota e le informazioni fornite da ciascuna Città relative al numero di bambini RSC da coinvolgere nell'attuazione della progettualità, nonché il numero di plessi scolastici, l'ordine delle scuole coinvolte, il numero di classi e il numero dei plessi (allegato B);

CONSIDERATO che occorre provvedere al riparto tra le Città metropolitane aderenti delle risorse stanziare per l'attuazione del Progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa per gli anni 2021 - 2023 per l'importo complessivo triennale di euro 1.800.000,00;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull'Asse 3 "Sistemi e modelli di intervento sociale", del Programma Operativo Nazionale "Inclusione";

TANTO PREMESSO

DECRETA

ARTICOLO 1

Per l'attuazione del Progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa per gli anni 2021 - 2023 (Allegato C) è autorizzato il finanziamento, a favore delle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia, della somma complessiva di euro 1.800.000,00 di cui allo stanziamento disposto per il 2021 - 2023, secondo la ripartizione di cui all'allegata tabella, parte integrante del presente Decreto.

ARTICOLO 2

Per l'attuazione delle azioni oggetto del Progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa per gli anni 2021 - 2023 secondo la ripartizione di cui all'allegata tabella verrà sottoscritta tra l'Autorità di Gestione e le città aderenti una Convenzione di Sovvenzione, che disciplina i rapporti tra Autorità di Gestione del PON Inclusione e Città metropolitana, prevedendo i rispettivi diritti ed obblighi afferenti all'implementazione delle azioni progettuali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it alla sezione pubblicità legale.

Il Direttore Generale

Angelo Marano

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

CITTA'	BAMBINI RSC 6-14 anni	PLESSI	CLASSI TARGET	TARGET SECONDARIA I° GRADO	SCUOLA INFANZIA/ORIENTAMENTO SEC 2 GRADO	QUOTE PERCENTUALI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE ANNUO	TOTALE COMPLESSIVO
Bari	27	5	22	5	1	3,6	15.000	14.554	29.554	88.662
Bologna	109	18	66	22	1	13,7	15.000	55.348	70.348	211.044
Cagliari	25	6	17	7	1	3,3	15.000	13.263	28.263	84.790
Firenze	167	13	87	43	1	20,3	15.000	82.377	97.377	292.130
Genova	36	6	23	13	1	4,7	15.000	18.891	33.891	101.674
Messina	23	11	20	10	1	3,3	15.000	13.478	28.478	85.435
Milano	41	7	20	0	0	4,8	15.000	19.537	34.537	103.610
Napoli	45	3	22	15	1	5,5	15.000	22.225	37.225	111.676
Palermo	21	5	16	5	1	2,8	15.000	11.328	26.328	78.983
Reggio Calabria	81	6	18	17	1	8,9	15.000	36.206	51.206	153.617
Roma	104	12	50	51	1	13,0	15.000	52.731	67.731	203.193
Torino	45	6	23	27	1	5,8	15.000	23.444	38.444	115.332
Venezia	74	29	61	22	1	10,3	15.000	41.618	56.618	169.855
TOTALE	798	127	445	237	12	100,00	195.000	405.000	600.000	1.800.000

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale